

Modello CUD 2010: tutte le novità della certificazione

Gabriele Bonati *Consulente aziendale in Lodi*

L'Agenzia delle Entrate ha approvato, con provvedimento 15.1.2010, lo schema di certificazione unica, CUD/2010 (redditi 2009), e le relative istruzioni (sia per il lavoratore sia per il datore). Il provvedimento è stato pubblicato il 19.1.2010, a norma dell'art. 1, comma 361, della legge n. 244/2007, sul sito Internet della stessa Agenzia nell'apposita sezione «Provvedimenti del Direttore soggetti a pubblicità legale». La certificazione deve attestare l'ammontare complessivo dei redditi (correnti e tassati separatamente) di lavoro dipendente, dei redditi a questi assimilati e dei redditi di pensione (artt. 49 e 50 Tuir), delle indennità di fine rapporto (compresi i relativi acconti e anticipazioni) e prestazioni pensionistiche integrative erogate in forma di capitale, delle ritenute d'acconto operate, delle detrazioni d'imposta effettuate, dei dati relativi all'assistenza fiscale, delle somme maturate a titolo di Tfr e dei dati previdenziali e assistenziali Inps, Inpdap e Ipost, relativi al 2009. Con il provvedimento di approvazione, l'Agenzia delle Entrate ha altresì precisato (confermando le istruzioni dello scorso anno) quanto segue:

- l'esposizione dei dati (essendo uno schema di certificazione e non un modello) deve avvenire nel rispetto della sequenza, della denominazione e del numero progressivo dei campi ivi previsti, mentre eventuali situazioni aggiuntive, per il medesimo lavoratore (ovvero percettore dei redditi interessati alla certificazione), possono essere certificate utilizzando righe aggiuntive numerandoli progressivamente;
- la certificazione, nel rispetto delle sopra esposte condizioni, può essere redatta anche con veste grafica diversa dallo schema approvato;
- ai lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro nel 2009, e che hanno ricevuto la certificazione CUD nella precedente versione, dovrà essere rilasciata, entro il termine del 28.2.2010, una certificazione integrativa che potrà contenere solo i dati mancanti, o tutti i dati, compresi quelli già certificati;
- la certificazione deve essere rilasciata, limitatamente ai dati previdenziali e assistenziali relativi all'Inps, anche dai datori non sostituiti d'imposta, in passato tenuti alla presentazione dei mod. O1/M e DAP/12 per i dirigenti industriali. La certificazione CUD 2010, rilasciata dal datore, può essere presentata dall'interessato all'Inps ai fini degli adempi-

menti istituzionali. L'Inps, attraverso i campi «mesi per i quali è stata presentata la denuncia E-Mens», sarà in grado di recuperare i necessari dati utili alla definizione delle prestazioni (per i periodi dal 2005 in poi non devono più essere forniti all'Inps gli SA/sost);

- per l'Inpdap la certificazione CUD/2010 è riepilogativa dei dati contenuti nelle denunce mensili;
- la certificazione CUD/2010 può essere presentata dal lavoratore all'Ipost ai fini della determinazione del diritto e della misura delle prestazioni nonché degli altri adempimenti istituzionali.

Termini di consegna

La certificazione CUD/2010 deve essere rilasciata (in duplice copia), unitamente alle informazioni per il contribuente, ai lavoratori/soggetti interessati, entro il **28.2.2010**, o entro 12 giorni dalla richiesta dell'interessato che ha cessato il rapporto di lavoro (art. 4, comma 6-*quater*, Dpr n. 322, 22.7.1998). La certificazione può essere sottoscritta anche mediante sistemi di elaborazione automatica. Anche quest'anno le istruzioni confermano che è facoltà del sostituto d'imposta trasmettere al contribuente il CUD in formato elettronico (A.E., ris. n. 145/2006), purché sia garantita al dipendente la possibilità di entrare nella disponibilità della stessa e di poterla stampare (materializzare) ed utilizzare per i successivi adempimenti. Tale modalità di consegna, pertanto, potrà essere utilizzata solo nei confronti di quanti siano dotati degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica mentre deve essere esclusa, a titolo di esempio, precisano le istruzioni, nelle ipotesi in cui il sostituto sia tenuto a rilasciare agli eredi la certificazione relativa al dipendente deceduto ovvero quando il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro. Rimane in capo al sostituto l'onere di accertarsi che ciascun dipendente si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo, diversamente, alla consegna in forma cartacea.

Periodi di imposta successivi al 2009

Il nuovo schema di certificazione può essere utilizzato anche per certificare i dati relativi ai periodi suc-

cessivi al 2009, fino all'approvazione della nuova certificazione. Vale a dire che potrà essere utilizzato per certificare i redditi 2010 ai lavoratori che cesseranno il rapporto di lavoro e che ne faranno richiesta.

Redditi diversi di natura finanziaria

L'art. 6 del provvedimento stabilisce che i notai, gli intermediari professionali, le società e gli enti emittenti, che comunque intervengono, anche in qualità di controparti, nelle cessioni o nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria (art. 67, comma 1, lett. da c) a c-quinquies), Dpr n. 917/1986), sono tenuti a rilasciare alle parti, entro il 28 febbraio 2010), dell'anno successivo una certificazione contenente i dati identificativi del contribuente e delle operazioni effettuate.

Le novità

La certificazione 2010 contiene diverse novità sia legate all'evoluzione normativa sia legate a una diversa scelta operativa dell'A.E.; in particolare:

□ nella parte A «dati generali» relativi al soggetto a cui si certificano i redditi, quest'anno viene richiesto di indicare (**punto 9**) la data di iscrizione al Fondo di previdenza complementare effettuata successivamente alla data di entrata in vigore del Dlgs n. 252/2005 (riforma della previdenza complementare) relativamente ai lavoratori di prima occupazione (vale a dire successivamente al 1 gennaio 2007). Tale informazione diventa utile per il lavoratore al fine di verificare la possibilità di non perdere la parte di deducibilità dei contributi versati alla previdenza complementare non goduta nel primo quinquennio di adesione al fondo (il credito potrà essere utilizzato nei venti anni successivi ai primi 5 anni di iscrizione al fondo entro il limite annuo di 2.582,29 euro);

□ nella parte B «dati fiscali»:

- le istruzioni per la compilazione del **punto 22 (secondo o unico acconto Irpef trattenuto nell'anno)** prevedono le modalità di segnalazione del differimento, in sede di saldo, di 20 punti percentuali dell'acconto Irpef per il 2010, disposto dal Dl n. 168/2009 (recepto nella Finanziaria 2010) per i lavoratori in assistenza fiscale. In particolare, nel punto 22 va indicato l'importo del secondo o unico acconto relativo all'Irpef effettivamente trattenuto. Qualora il sostituto d'imposta abbia applicato detta riduzione sarà tenuto a compilare le annotazioni, riportando, in corrispondenza del nuovo codice BQ, quanto segue: «Acconto operato in misura ridotta in base a quanto stabilito dal Dl 23.11.2009, n. 168»;

- sono stati istituiti (nella sezione altri dati) due nuovi punti (hanno sostituito le istruzioni dello scorso an-

no che prevedevano particolari indicazioni nelle annotazioni) **relativi alle detrazioni d'imposta** che possono aver generato un credito per il loro mancato utilizzo, credito rimborsato dal sostituto ma poi recuperato perché non dovuto; in particolare:

a) **il punto 38**, nel quale occorre indicare l'ammontare del credito per famiglie numerose (detrazione d'imposta per 4 e più figli a carico, che non ha trovato capienza nell'imposta del lavoratore), precedentemente riconosciuto e recuperato in sede di conguaglio, in quanto non dovuto;

b) **il punto 44**, nel quale occorre indicare l'ammontare del credito per canoni di locazione (detrazione d'imposta per canoni di locazione, articolo 16 del Tu imposte sui redditi, richiesta dal lavoratore e che non ha trovato capienza nell'imposta del lavoratore stesso), precedentemente riconosciuto e recuperato in sede di conguaglio, in quanto non dovuto;

- vengono richieste due nuove informazioni riservate al «**comparto sicurezza**», vale a dire per certificare la riduzione dell'imposta e delle addizionali sul trattamento economico accessorio, prevista dall'art. 4, comma 3, del Dl n. 185/2008 (legge n. 2/2009), a favore del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico titolare di redditi di lavoro dipendente non superiori a 35.000 euro (anno di riferimento 2008). Detta riduzione è stabilita, in via sperimentale, in un importo massimo di 134 euro. In particolare occorre indicare: nel **punto 50** la detrazione fruita; nel **punto 51** l'ammontare del trattamento economico accessorio erogato;

- per quanto riguarda le informazioni relative a contributi concernenti la previdenza complementare dei lavoratori di prima occupazione, occorre:

a) **punto 54**: indicare l'importo complessivo dei contributi versati nell'anno dal lavoratore di prima occupazione e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari di cui al Dlgs n. 252/2005;

b) **punto 55**: l'importo complessivo dei contributi versati nell'anno e negli anni precedenti, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, dal lavoratore di prima occupazione (successiva all'1.1.2007) dal datore. Si precisa che i punti 54 e 55 devono essere sempre compilati anche se per il lavoratore di prima occupazione è stato indicato al punto 8 della parte A «Dati generali» un valore diverso da 3;

- nel **punto 65** deve essere indicato l'importo del bonus erogato dal sostituto d'imposta attribuito in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, degli eventuali componenti portatori di handicap e del reddito complessivo familiare, dall'art. 1, Dl n. 185/2008;

Certificazione unica CUD/2010 (redditi 2009)

Contenuto

Termine di consegna



Ai fini fiscali

Ai fini previdenziali



- Redditi di lavoro dipendente e assimilati (conguaglio complessivo)
- Detrazioni d'imposta
- Detrazioni per oneri effettuate
- Ritenute operate (Irpef, addizionali, imposta sostitutiva)
- Ammontare delle addizionali all'Irpef, compreso l'acconto 2010 dell'addizionale comunale
- Oneri detraibili e oneri deducibili
- Compensi arretrati soggetti a tassazione separata
- Indennità di fine rapporto

- Dati previdenziali e assistenziali Inps, comprese collaborazioni coordinate e continuative;
- Dati previdenziali e assistenziali Inpdap e Ipost

- Entro il 28.2.2010
- Ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del lavoratore in caso di cessazione del rapporto



Novità:

- La gestione della previdenza complementare per i soggetti di prima occupazione
- La gestione del differimento di 20 punti percentuali dell'acconto Irpef 2009 per i soggetti in assistenza fiscale
- La gestione della detrazione per il comparto sicurezza
- L'indicazione del *bonus* straordinario erogato dai sostituti d'imposta
- La gestione dell'imposta sostitutiva sugli emolumenti legati alla produttività
- L'indicazione del Tfr maturato tenendo conto di una nuova modalità di suddivisione
- L'indicazione nelle annotazioni di nuove informazioni, compresa l'indicazione analitica dei dati relativi ai familiari a carico per i quali sono state concesse le detrazioni

Vengono confermate le istruzioni dello scorso anno

- la sezione dello scorso anno denominata «somme erogate per prestazione di lavoro straordinario e per premi di produttività e altre agevolazioni», nella versione 2010, al fine di adeguarsi al nuovo dettato normativo che non prevede più la parziale detassazione (imposta sostitutiva del 10%) delle prestazioni di lavoro straordinario e supplementare, è stata **denominata «somme erogate per l'incremento della produttività del lavoro».**

Le informazioni da fornire sono le medesime dello scorso anno ma con riferimento ai soli emolumenti di produttività (rispetto allo scorso anno va però tenuto presente che sono cambiati sia il limite di detassazione - da 3.000 a 6.000 euro - sia la condizione reddituale dell'anno precedente che dà diritto al beneficio - da 30.000 a 35.000 euro, quest'ultimo al lordo delle eventuali somme assoggettate a imposta sostitutiva);

- nella sezione «somme erogate per l'incremento della produttività del lavoro» è stato eliminato il punto corrispondente all'ammontare non imponibile degli straordinari eseguiti dagli addetti alla guida dipendenti da imprese di autotrasporto di merci (nel 2008 l'agevolazione era stata fissata nella misura del 28%), a seguito, come precisato nel comunicato dell'A.E., del mancato rifinanziamento delle somme;

- sono state riviste le istruzioni per la compilazione dei punti relativi alla maturazione del Trattamento di fine rapporto, in particolare:

a) nel punto 132 indicare l'ammontare di Trattamento di fine rapporto maturato fino al 31.12.2000 al lordo di eventuali acconti, anticipazioni e saldi e al netto dell'ammontare di Tfr destinato a forme pensionistiche complementari;

b) nel punto 133 indicare l'ammontare di Tfr maturato dall'1.1.2001 (comprensivo di quanto destinato al fondo istituito dall'articolo 1, comma 755, della legge 27.12.2006, n. 296) al lordo di eventuali acconti, anticipazioni e saldi e al netto dell'ammontare di Trattamento di fine rapporto destinato a forme pensionistiche complementari. Tale punto deve essere comprensivo anche delle rivalutazioni maturate dall'1.1.2001 al netto delle relative imposte sostitutive;

c) nel punto 134 indicare l'ammontare di Trattamento di fine rapporto maturato fino al 31.12.2000 destinato a forme pensionistiche complementari;

d) nel punto 135 indicare l'ammontare di Trattamento di fine rapporto maturato dall'1.1.2001 al 31.12.2006 versato a forme pensionistiche complementari;

e) nel punto 136 indicare l'ammontare di Trattamento di fine rapporto maturato dall'1.1.2007 e versato a forme pensionistiche

complementari. I punti da 132 a 136 in commento vanno sempre compilati, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dall'erogazione di somme da indicare nel punto 124;

□ nella sezione annotazioni quest'anno vengono richieste anche le seguenti informazioni:

- indicazione dei dati relativi ai familiari che nel 2009 sono stati fiscalmente a carico del sostituto ai fini della corretta verifica dell'attribuzione delle detrazioni; in particolare, per ogni familiare dove essere indicato (utilizzando il nuovo codice BO): il grado di parentela (indicando «C» per coniuge, «F1» per primo figlio, «F» per figli successivi al primo, «A» per altro familiare, «D» per figlio portatore di handicap), il codice fiscale, il numero dei mesi a carico, figlio di età inferiore ai 3 anni (indicare il numero dei mesi per i quali il figlio ha avuto un'età inferiore ai tre anni), percentuale di detrazione spettante e percentuale di detrazione spettante per famiglie numerose. Nel caso in cui al primo figlio spetti la detrazione per coniuge a carico per l'intero anno, indicare come percentuale di detrazione spettante la lettera «C». Se tale detrazione non spetta per l'intero anno, occorre compilare per lo stesso figlio due volte le annotazioni, esponendo sia la detrazione spettante come figlio che quella come coniuge;

- l'indicazione, in corrispondenza del **nuovo codice BR**, se le ritenute derivanti dall'assistenza fiscale sono state sospese per eventi eccezionali; in particolare occorrerà indicare: saldo Irpef sospeso, importo (...); addizionale regionale sospesa, importo (...); saldo addizionale comunale sospeso, importo (...); acconto tassazione separata sospeso, importo (...);

- l'indicazione anche delle seguenti informazioni:

a) codice BB: Saldo 2009 dell'addizionale comunale all'Irpef non operata in quanto in possesso dei requisiti reddituali per usufruire interamente della fascia di esenzione deliberata;

b) codice BN: Acconto 2010 dell'addizionale comunale all'Irpef non operata in quanto in possesso dei requisiti reddituali per usufruire interamente della fascia di esenzione deliberata;

c) codice BP: Addizionale regionale all'Irpef certificata nel CUD precedente e sospesa a causa di eventi eccezionali, importo (...); acconto addizionale comunale all'Irpef certificata nel CUD precedente e sospesa a causa di eventi eccezionali, importo (...); saldo addizionale comunale all'Irpef certificata nel CUD precedente e sospesa a causa di eventi eccezionali, importo (...). Nessuna modifica è intervenuta invece nelle sezioni dati previdenziali Inps, Inpdap e Ipost, tranne per quest'ultimo nel quale, nella sezione contributi sospesi, è stata aggiunta la casella «anno 2009».